



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE  
E INTERNAZIONALI DI MERCATO  
POCOI VII

**CIRCOLARE**

Protocollo n. 832 del 1° febbraio 2011

Agli Stabilimenti di macellazione  
LORO SEDI

Alle Camere di Commercio  
LORO SEDI

Agli Assessorati Regionali  
All'Agricoltura  
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Commerciali  
LORO SEDI

Alle Confederazioni Agricole  
LORO SEDI

**OGGETTO:** D.M. 8 maggio 2009. Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino.

Il D.M. 8 maggio 2009, recante le modalità d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, disciplina al titolo III, articolo 16, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine.

Si ritiene utile, pertanto, precisare le procedure che debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali, in particolare dall'art. 27 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009) che, al riguardo, ha previsto specifiche sanzioni.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE  
E INTERNAZIONALI DI MERCATO  
POCOI VII

Soggetti tenuti a comunicare i prezzi

I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 16 del decreto in oggetto e cioè i responsabili delle imprese di macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di cui all'art. 15 del decreto suddetto.

Esenzione dalla comunicazione dei prezzi

Le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, sulla base del fac-simile allegato 1 del menzionato decreto.

Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi:

- i macelli in possesso della deroga all'obbligo della classificazione;
- gli stabilimenti che macellano per conto terzi;

Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi

Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono:

- 1) Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);
- 2) Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg)
- 3) Classi commerciali: E; U; R; O; P.

Calcolo dei prezzi medi settimanali

Il prezzo da rilevare, espresso in €/100 Kg, è quello riferito alla carcassa di riferimento fredda pagato ai fornitori, franco macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La carcassa di riferimento è definita, ai sensi



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE  
E INTERNAZIONALI DI MERCATO  
POCOI VII

dell'allegato V, parte B del Reg. (CE) 1234/2007, come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

Fatta salva la presentazione della carcassa di riferimento, in Italia la carcassa che deve essere presentata al momento della pesata e della classificazione è definita, ai sensi della Decisione della Commissione 2001/468/CE, come: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza “ la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma con la sugna.

Qualora il peso sia rilevato a caldo, si applicano le correzioni definite all'art. 16, del D.M. 8 maggio 2009.

Qualora le carcasse siano presentate in maniera differente da quella standard di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione del metodo descritto all'allegato 5 del D.M. 8 maggio 2009.

Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonché l'ammontare di eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori.

Modalità di trasmissione dei prezzi

I prezzi rilevati vanno comunicati tramite il portale [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it), secondo le modalità contenute nel Manuale “Procedure operative e controllo dell'attività di classificazione delle carcasse suine” disponibile sul sito internet del MIPAAF [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it); la comunicazione dei prezzi va effettuata entro le ore 13 del martedì successivo a quello della settimana di riferimento.

Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio, così come disposto all'art. 17 del citato decreto.

In caso di malfunzionamento del portale informatico dedicato, i prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale del-



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE  
E INTERNAZIONALI DI MERCATO  
POCOI VII

le Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato, POCOI VII, a mezzo posta elettronica all'indirizzo [prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it](mailto:prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it) o, in via eccezionale, a mezzo telefax al numero 06 4665 6143 utilizzando il modello fac-simile allegato 1.

I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2.

Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi:

- acquisti peso carcasse;
- acquisti peso vivo.

Qualora si proceda ad acquisti a peso carcassa, con prezzi precedentemente concordati in funzione della classificazione attribuita dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che saranno realmente pagati per singola carcassa, rapportati a quella di riferimento ed il produttore potrà conoscere gli esiti della classificazione attraverso il portale [www.impresa.gov](http://www.impresa.gov).

Qualora si proceda ad acquisti a peso vivo, le transazioni avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita deve essere attribuito alla classe commerciale in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantità uguale, è attribuito alla classe intermedia se presente.

In tutti gli altri casi, il prezzo non può essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantità ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.

Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantità macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.

Si rammenta che nella comunicazione dovrà essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantità e del numero degli animali, così come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali.

Per rendere più agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 3.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE  
E INTERNAZIONALI DI MERCATO  
POCOI VII

La presente circolare abroga la circolare 30 giugno 2003 n.2.

Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini, direttamente al:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato, POCOI VII, tel.: 06-46654064/4160, fax n. 06-46656143, oppure per posta elettronica:

[POCOI7@politicheagricole.gov.it](mailto:POCOI7@politicheagricole.gov.it); [m.pellegrini@politicheagricole.gov.it](mailto:m.pellegrini@politicheagricole.gov.it);  
[d.nicodemo@politicheagricole.gov.it](mailto:d.nicodemo@politicheagricole.gov.it); [p.lastella@politicheagricole.gov.it](mailto:p.lastella@politicheagricole.gov.it)

*Roma, 1° febbraio 2011*

IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe Aulitto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Preso d'atto n. 492/III  
Roma, 21 febbraio 2011